

## CAPITOLO I GENERALITA'

### Art. 1.1 - Premessa

L'I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione, con sede in Venezia, San Marco 4301, gestisce n. 4 Centri Servizi per persone anziane non autosufficienti in Venezia – Centro storico e terraferma, per un totale di n. 480 posti letto e n. 3 Centri Diurni (servizio semiresidenziale) rivolti a persone anziane non autosufficienti, tra le quali anche persone con decadimento cognitivo (Alzheimer o altre forme di demenza) per complessivi 52 posti.

La dimensione in termini di posti letto e di presenze dei Centri Servizi è la seguente:

CENTRI SERVIZI	POSTI LETTO	PRESENZE	NUCLEI
Contarini - Via Cardinal Urbani, 4 Mestre	120	119	4
Zitelle – Giudecca 54/0 Venezia	90	89	4
San Lorenzo – Castello 5071 Venezia	180	165	7
San Giobbe – Cannaregio 873 Venezia	<u>90</u>	<u>89</u>	<u>4</u>
	480	462	19

  

CENTRI DIURNI	POSTI	PRESENZE
Contarini	16	15
Zitelle	20	15
San Giobbe	<u>16</u>	<u>15</u>
	52	45

e una Comunità Educativa denominata “Pompeati”, ubicata a Venezia, Cannaregio 3352/A

### art. 1.2 - Definizioni

Per “Impresa” o “Ditta” si intende l’aggiudicatario dell’appalto, al quale viene affidato il servizio, di cui al presente Capitolato.

Per “Stazione appaltante”, “Committente” o “Ente” si intende l’I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia, che affida all’impresa il servizio oggetto del presente Capitolato.

### art. 1.3 - Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato disciplina l’appalto per il servizio integrato, a ridotto impatto ambientale, di noleggio e lavaggio della biancheria (piana e confezionata), il lavaggio della biancheria di proprietà

dell'Ente e degli ospiti, il lavaggio e igienizzazione dei materassi e guanciali, suddiviso nei due lotti, come di seguito indicato:

**Lotto 1 – Centri Servizi San Lorenzo, San Giobbe, Zitelle, ubicati nella città di Venezia (centro storico e isole); Comunità Educativa Pompeati**

**Lotto 2 – Centro Servizi Contarini – ubicato nella terraferma veneziana (Via Cardinal Urbani, 4 Mestre Gazzera,**

così come precisato all'art. 2.1 del presente capitolato.

I servizi dovranno essere resi dall'Impresa appaltatrice a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto prescritto dal Capitolato speciale di Appalto, dal Disciplinare di gara e con riferimento alle offerte tecniche presentate in sede di gara.

#### **art. 1.4 – Forma dell'appalto e normativa di riferimento**

L'I.R.E. si avvale di un appalto di servizi secondo la disciplina prevista dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura aperta di cui all'art. 60.

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in base alle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale di appalto.

#### **art. 1.5 - Durata dell'appalto**

La durata del contratto viene stabilita in anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

I primi sei mesi sono resi a titolo di prova e verranno insindacabilmente valutati dall'Ente; per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione, formalmente contestata alla ditta, il contratto potrà essere disdettato almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera raccomandata AR. In tale ipotesi resta ferma la facoltà dell'Ente di affidare il servizio alla ditta che avrà presentato in sede di gara la seconda migliore offerta.

Decorsi i sei mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

L'I.R.E. intende, inoltre, verificare l'efficacia del rapporto contrattuale al termine di ogni anno. L'esito del processo di verifica, che riguarderà prioritariamente la corrispondenza qualitativa dei servizi erogati rispetto ai contenuti contrattuali derivanti dall'offerta, sarà comunicato all'appaltatore mediante lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni dalla fine dell'anno. In caso di mancata comunicazione, la verifica si intende positivamente superata.

In caso di esito negativo, il contratto dovrà considerarsi risolto a tutti gli effetti senza che l'appaltatore possa vantare alcun compenso o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per i servizi

effettivamente resi e i costi sostenuti; rimane peraltro l'obbligo dell'appaltatore medesimo, nel caso di esito negativo della verifica e dove richiesto, di proseguire nell'appalto, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di centoottanta giorni ovvero per il periodo necessario al completamento della relativa gara.

Qualora allo scadere del termine contrattuale la Stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, l'Impresa è obbligata a proseguire per un periodo massimo di mesi sei (proroga tecnica), alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza e, comunque fino a nuova aggiudicazione.

#### **art. 1.6 – Importo presunto dell'appalto**

Il valore complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara, Iva esclusa (compresa la proroga tecnica di mesi sei) è pari ad € 2.211.900,00 (duemilioniduecentoundicimila900/00), suddiviso nei seguenti due lotti:

Lotto 1 – € 1.638.410,00

Lotto 2 - € 573.490,00

Detta stima è da considerarsi puramente indicativa ed è valida ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto dell'appalto. L'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dalle offerte della ditta aggiudicataria, ottenuto applicando i relativi prezzi offerti per i servizi di cui all'art. 2.1, lettere a), b), c) e d), e)

In relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. e dalla Determinazione n. 3/2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si precisa che il presente appalto non presenta rischi "da interferenze" e che, quindi, l'importo dei costi per la sicurezza, derivante da rischi di interferenza, è pari a zero e, pertanto, non viene redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

I costi per la sicurezza a cui si fa riferimento nella documentazione di gara si riferiscono quindi ai costi per i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

#### **art. 1.7 – Figure di riferimento della Stazione appaltante**

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Lupo Nardi, Segretario Direttore Generale dell'Ente; il Direttore dell'esecuzione è il Sig. Gianangelo Favaretto, Direttore Area Servizi alla Persona dell'Ente.

#### **art. 1.8 – Responsabile dell'appalto**

L'appaltatore dovrà indicare il nominativo della persona e del suo sostituto cui l'IRE possa far riferimento quale referente con funzione di "Responsabile dell'appalto" per qualsiasi esigenza relativa alla gestione del servizio. Il Responsabile dell'appalto e il suo sostituto saranno incaricati dell'organizzazione generale del servizio e dovranno essere muniti di ampia delega e con i più ampi poteri a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione del contratto di appalto. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze rilevate in contraddittorio con il "Responsabile dell'Appalto" o con il suo sostituto, in base alla delega di cui sopra, dovranno pertanto intendersi come rivolte direttamente all'appaltatore.

L'appaltatore dovrà pertanto comunicare il nominativo del Responsabile nonché l'indirizzo, e il recapito telefonico mobile, prima della data di inizio dell'appalto.

## **art. 1.9 – Obblighi dell'appaltatore**

### **Personale**

La ditta aggiudicataria deve osservare nei confronti del proprio personale le vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro. Nei confronti dei lavoratori è tenuta ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro, oltre ad eventuali accordi regionali sottoscritti e recepiti per la medesima categoria aziendale e ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali, assicurativi, fiscali.

L'impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza, della salute e dell'incolumità del proprio personale, esonerando l'IRE da ogni responsabilità conseguente.

### **Sistema informativo e software per la gestione dei servizi**

La gestione di tutte le fasi del servizio dovrà avvenire mediante il software operativo che la ditta metterà a disposizione dell'I.R.E.

Eventuali interfacce con applicativi aziendali o installazioni su PC aziendali dovranno essere opportunamente concordate con il competente Servizio Sistemi informativi dell'IRE. In ogni caso saranno a carico dell'aggiudicatario tutti i costi per realizzare eventuali integrazioni e/o interfacciamenti.

La soluzione informatica offerta in sede di gara dall'aggiudicatario dovrà garantire il dettaglio informativo per un adeguato controllo di processo e di conservazione di tutti i parametri soggetti a rintracciabilità.

L'aggiudicatario dovrà inserire e tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione rilevante per mezzo di una cartella condivisa tra l'IRE e l'aggiudicatario medesimo.

### **Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro**

L'impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza, della salute e dell'incolumità del proprio personale, esonerando l'IRE da ogni responsabilità conseguente.

L'appaltatore assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento alla normativa vigente ed in particolare: l'attività di formazione ed informazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria, ecc.

### **Riservatezza e privacy**

L'appaltatore e il suo personale devono mantenere l'assoluta riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'attività aziendale e garantire l'assoluto rispetto dei diritti alla privacy definiti dalla normativa vigente nei confronti dell'utenza. In particolare l'appaltatore è titolare, per la parte di competenza, del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i.

L'appaltatore potrà citare, nelle proprie referenze, il lavoro svolto per l'I.R.E., purchè tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze, l'appaltatore dovrà ottenere il previo benestare dell'I.R.E. sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi, resi nell'ambito del presente appalto, che intendesse produrre.

### **Assicurazioni**

La ditta è responsabile di ogni eventuale danno comunque derivante all'IRE ed a terzi dai servizi resi.

A tal proposito la ditta dovrà depositare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa valida nei confronti dell'IRE e per l'intero periodo contrattuale, che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi (R.C.T.) con un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro e per persona.

Ugualmente dovrà depositare polizza assicurativa, valida per l'intero periodo contrattuale, che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro (R.C.O.), con un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00.

### **art. 1.10 – Stipula del contratto**

L'affidamento dell'appalto è subordinato all'espletamento delle procedure previste all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ritenuto quanto previsto dall'art. 32, comma 8. e seguenti del D.Lgs n. 50/2016.

Del contratto faranno parte integrante, anche qualora non materialmente allegati, il capitolato speciale di appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'aggiudicatario. In caso di registrazione del contratto, le spese per la registrazione verranno poste a carico dell'aggiudicatario.

**art. 1.11 – Garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva)**

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, valida dall'inizio e per l'intera durata del contratto, nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale globale, al netto di IVA, così come definito in sede di offerta, fatti salvi gli eventuali aumenti e riduzioni previsti dal comma 1 del citato art. 103.

La garanzia fideiussoria definitiva sarà svincolata progressivamente, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103, comma 5) del D.Lgs.n. 50/2016.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

**Art. 1.12 - Fatturazione e pagamenti.**

La fatturazione dovrà essere resa, in modalità elettronica, con cadenza mensile posticipata, con specifico riferimento al servizio e al Centro Servizi/struttura di competenza. Nella descrizione della fattura dovranno essere riportati il CIG del lotto di riferimento e il numero d'ordine (se presente).

Le fatture verranno emesse, sulla base di una apposita dichiarazione mensile, fornita dal Dirigente Area Servizi alla Persona dell'Ire per i Centri Servizi e dalla Responsabile per la Comunità Educativa Pompeati, attestante, con riferimento al mese precedente (per il dettaglio dei servizi cfr. art. 2.2 presente capitolato):

**per i servizi di cui alle lettere a) e b)** il numero dei posti letto occupati (effettiva presenza) degli ospiti (un ospite non autosufficiente in regime residenziale è considerato presente sia il giorno di uscita, sia il giorno di rientro in struttura);

**per il servizio di cui alla lettera c)**: il numero degli effetti consegnati nel mese, distinti per tipo.

**per il servizio di cui alla lettera d)** i Kg. di biancheria e di effetti di proprietà, effettivamente conferiti e consegnati nel mese (sulla base dei documenti di trasporto resi dalla ditta):

**per il servizio di cui alla lettera e)** il numero dei materassi e cuscini effettivamente trattati nel mese (sulla base dei documenti di trasporto resi dalla ditta)

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, purchè l'impresa risulti regolare ai fini del D.U.R.C. e previa verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Impresa di quanto previsto dagli artt. 2.3, 2.4 e 2.5 del presente capitolato. In caso di violazione di quanto previsto dagli artt. 2.3, 2.4 e 2.5 l'IRE sospenderà temporaneamente i pagamenti di quanto dovuto per il tempo necessario alle verifiche conseguenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore l'Ente procederà come previsto dal comma 5. dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 1.13 - Modifiche contrattuali**

L'I.R.E. si riserva la facoltà, durante il periodo di validità del contratto, in relazione al manifestarsi di esigenze diverse:

di estendere i servizi appaltati, dandone preavviso alla ditta con anticipo di almeno 60 giorni;

di sospendere o ridurre i servizi appaltati, dandone preavviso alla ditta con anticipo di almeno 30 giorni, nel caso di ridimensionamento delle attività istituzionali dell'Ente dovute a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali, regionali od organizzative.

Le variazioni dei volumi dei servizi rispetto alle previsioni di Capitolato, a prescindere dal motivo per cui si siano originate, se contenute entro il limite del 20%, non daranno diritto al fornitore di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi offerti. Qualora le variazioni eccedano il limite sopraindicato si potrà procedere a specifica trattativa tra le parti, anche per iniziativa di una delle stesse, per una valutazione dell'incidenza che le variazioni stesse, comportano o comporteranno sui costi del servizio.

### **Art. 1.14 - Inadempienze**

Considerato che i servizi previsti rivestono carattere di pubblica utilità l'appaltatore, per nessuna ragione, può sospenderli, eseguirli in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito dal contratto.

Qualora ciò si verificasse l'IRE notifica all'appaltatore, a mezzo lettera raccomandata a/r o lettera inviata alla casella pec della ditta, la contestazione del disservizio e valutate le eventuali giustificazioni, da rendere entro il termine perentorio di 10 giorni, applica eventualmente, a proprio insindacabile giudizio, una riduzione del compenso contrattuale, ragguagliata all'entità delle inadempienze riscontrate, oltre al diritto di applicare e di ritenere sulle fatture, una penale da € 500,00 (Euro cinquecento/00) ad € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), secondo la gravità e reiterazione del caso.

L'I.R.E., inoltre, per infrazioni di grave entità, provvede a diffidare l'appaltatore ad ottemperare agli obblighi contrattuali, salva la facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio nei modi ritenuti più opportuni, con recupero di ogni spesa conseguente e risarcimento di eventuali danni diretti ed indiretti a carico dell'appaltatore, con rivalsa sulla garanzia di esecuzione del contratto e/o sulle fatture.

Nel caso di esecuzione dell'appalto da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, di un consorzio, o in presenza di subappalto, l'I.R.E. potrà richiedere all'appaltatore la sostituzione della ditta esecutrice del servizio (mandante, consorziata o subappaltatore) per la quale si siano manifestate gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dal presente Capitolato.

### **Art. 1.15 – Penalità**

In aggiunta a quanto già disciplinato negli articoli precedenti, nel caso di omessa o non corretta esecuzione – anche parziale – dei servizi appaltati, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, l'Ente si riserva di applicare, a carico dell'appaltatore una penale, variabile da un minimo di € 200,00 (Euro duecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Euroduemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persona e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate. Si riportano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune infrazioni che danno luogo a penalità:

- penale di € 200,00 per mancata restituzione, nei termini convenuti, da 3 a 5 capi personali degli ospiti, elevata ad € 400,00 da 6 a 10 capi, ed a € 800,00 oltre i 10 capi;
- penale di € 800,00 nell'ipotesi in cui la giacenza media di magazzino, nell'arco di un mese, dei capi di biancheria piano e tovagliato sia inferiore di un 20% rispetto alla dotazione stabilita ed offerta in sede di gara;
- penale di € 500,00 nell'ipotesi in cui sia riscontrata la non rispondenza di un articolo fornito rispetto alla campionatura trasmessa in sede di gara.

In caso di recidiva, della medesima infrazione, nell'arco di un trimestre, l'entità della penale è raddoppiata.

L'Ente si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere la sostituzione dei capi che dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e di confezione previste dal presente capitolato o dichiarate in offerta se migliorative. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a propria cura e spese.



Se trascorsi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione scritta, l'aggiudicataria non avrà provveduto alla sostituzione dei capi rifiutati, l'Ente potrà acquistare analoga merce presso terzi addebitando all'aggiudicataria i costi sostenuti.

Nel caso in cui l'Ente non decidesse di procedere all'acquisto della biancheria si riserva di applicare per ogni giorni di ritardo nella sostituzione, la penalità stabilita di € 500,00 (Euro cinquecento), fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 1.16 – Risoluzione**

Salva l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente potrà procedere alla risoluzione nei casi di grave inadempienza nella conduzione del servizio e provvedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi nei modi ritenuti più opportuni, con recupero di ogni spesa conseguente e risarcimento di danni diretti ed indiretti a carico dell'appaltatore, trattenendo la garanzia di esecuzione del contratto a titolo di penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a tre diffide formali da parte dell'I.R.E., con applicazione di tre penalità nell'arco di un trimestre;
- sospensione o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore dei servizi affidati o di una loro parte, tali da compromettere la regolarità del servizio e da rendere impossibile la prosecuzione dell'appalto (escluso quanto previsto all'art. 1.17);
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza, in materia igienico-sanitaria, in materia di lavoro e contributiva;
- cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell'Ente.

Rimane, comunque, l'obbligo per l'appaltatore di proseguire nell'erogazione dei servizi appaltati, alle medesime condizioni contrattuali, per il periodo necessario all'individuazione del nuovo appaltatore.

#### **Art. 1.17 - Sciopero**

Nell'ipotesi in cui, in caso di sciopero o per altre cause di forza maggiore opportunamente dimostrabili e verificabili, il servizio non potesse essere effettuato, l'appaltatore riconosce il diritto all'Ente di trattenere una cifra proporzionale al minor servizio reso.

L'appaltatore è tenuto, comunque, a darne preventiva comunicazione all'Ente, con congruo anticipo.

Dovrà inoltre essere garantito, in ogni caso, dall'appaltatore l'effettuazione di un servizio di emergenza.

### **Art. 1.18 - Cessione e subappalto**

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo il contratto d'appalto o parte di esso, pena la risoluzione del contratto e rifusione all'Ente di ogni danno e spesa conseguenti. L'Ente avrà inoltre diritto, senza alcuna particolare formalità oltre alla semplice notifica amministrativa, di incamerare, a titolo di penale, l'intera garanzia di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 l'impresa concorrente dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nonché fornire indicazione della terna di eventuali subappaltatori; l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate nell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/201.; in caso di subappalto l'Ente non intratterrà alcun rapporto economico con il subappaltatore, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 13 del medesimo articolo

### **Art. 1.19 - Norme applicabili**

Oltre all'obbligo per l'Appaltatore di osservanza di tutte le leggi e regolamenti (europei, nazionali e regionali) comunque applicabili al presente contratto di appalto, è fatto obbligo di osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato speciale di appalto.

### **Art. 1.20 - Domicilio**

L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, domicilio all'indirizzo indicato nell'offerta o altro successivamente comunicato prima dell'inizio del servizio, con recapito telefonico operativo in orario d'ufficio, anche pomeridiano e servizio telefax costantemente attivo.

### **Art. 1.21 - Foro competente**

Tutte le controversie insorte tra le parti in dipendenza del contratto di appalto di cui al presente atto e che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Venezia.

**CAPITOLO II**  
**SERVIZIO DI LAVAGGIO/NOLEGGIO BIANCHERIA, SERVIZIO DI LAVAGGIO**  
**BIANCHERIA DI PROPRIETA' DELL'ENTE E DEGLI OSPITI**  
**CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

**Art. 2.1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto di servizio comprende:

- a) il servizio di **nolegg**io e **lavaggio della biancheria piana ed effetti diversi (traverse, lenzuola, federe, copriletti, ecc.), dei centri servizi per ospiti non autosufficienti**, compresa la stiratura e piegatura;
- b) il servizio di **lavaggio della biancheria ed effetti di vestiario di proprietà degli ospiti dei Centri Servizi**, compresa la stiratura e piegatura;
- c) il servizio di **nolegg**io e **lavaggio della biancheria piana ed effetti diversi**, della Comunità Educativa Pompeati, compresa la stiratura e piegatura;
- d) il servizio di **lavaggio della biancheria ed effetti di proprietà dell'Ente** (divise del personale, tende, coperte), compresa la stiratura e piegatura;
- e) il servizio di **lavaggio, sanificazione e sterilizzazione di materassi e cuscini (ignifughi e non) di proprietà dell'Ente**.

I servizi sopraelencati vanno resi nelle strutture indicate nell'art. 2.2. Al solo scopo di fornire un ulteriore elemento utile per la formulazione dell'offerta, si rendono note le quantità annue presunte di biancheria; tali quantità non sono in alcun modo vincolanti per la stazione appaltante, in quanto potranno variare sulla base degli effettivi bisogni, in relazione al n. di posti letto effettivamente utilizzati, senza che ciò comporti variazioni di prezzo; è fatto carico all'appaltatore di garantire, per tutta la durata del contratto, la quantità di biancheria effettivamente necessaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1560, 1° comma, del C.C. Nel corso del periodo contrattuale l'Ente, infatti, si riserva la facoltà in relazione al manifestarsi di esigenze diverse:

- di estendere i servizi appaltati, dandone preavviso alla ditta con anticipo di almeno 60 giorni;
- di sospendere o ridurre i servizi appaltati, dandone preavviso alla ditta con anticipo di almeno 30 giorni, nel caso di ridimensionamento delle attività istituzionali dell'Ente dovute a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali, regionali od organizzative.

Le variazioni dei volumi dei servizi rispetto alle previsioni di Capitolato, a prescindere dal motivo per cui si siano originate, se contenute entro il limite del 20%, non daranno diritto al fornitore di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi offerti.

## **Art. 2.2 – Quantità e tipologia della biancheria**

Le strutture interessate al servizio nonché le quantità e le presenze stimate vengono qui di seguito elencate:

### **a) Noleggio e lavaggio della biancheria piana ed effetti diversi**

#### Centro Servizi San Giobbe – Cannaregio 893 Venezia – presenze annue stimate n. 32.485

Traversa/Passamano	pz. 32.485
Lenzuolo singolo	pz. 16.242
Federa	pz. 16.242
Copriletto	pz. 3.248
Telo bagno spugna	pz. 4.628
Asciugamano viso spugna	pz. 3.248
Tovaglia	pz. 2.080
Coprimacchia	pz. 2920
Canovaccio	pz. 520

#### Centro Servizi San Lorenzo – Castello, 5071 Venezia – presenze annue stimate n. 60.225

Traversa/Passamano	pz. 60.225
Lenzuolo singolo	pz. 30.113
Federa	pz. 30.113
Copriletto	pz. 6.023
Telo bagno spugna	pz. 8.552
Asciugamano viso spugna	pz. 6.023
Tovaglia	pz. 3.640
Coprimacchia	pz. 5.110
Canovaccio	pz. 624

#### Centro Servizi Zitelle – Giudecca 54/S Venezia- presenze annue stimate n.32.485

Traversa/Passamano	pz. 32.485
Lenzuolo singolo	pz. 16.242
Federa	pz. 16.242
Copriletto	pz. 3.248
Telo bagno spugna	pz. 4.628
Asciugamano viso spugna	pz. 3.248
Tovaglia	pz. 2.080

Coprimacchia	pz. 2.920
Canovaccio	pz 520

Centro Servizi Contarini – Via Cardinal Urbani, 4 – Venezia Mestre – presenze annue stimate n.43.435

Traversa/Passamano	pz. 43.435
Lenzuolo singolo	pz. 21.717
Federa	pz. 21.717
Copriletto	pz. 4.343
Telo bagno spugna	pz. 6.188
Asciugamano viso spugna	pz. 4.343
Tovaglia	pz. 2.600
Coprimacchia	pz. 3.650
Canovaccio	pz. 520

**b) Lavaggio della biancheria ed effetti di vestiario di proprietà degli ospiti dei Centri Servizi**

<u>Centri Servizi</u>	<u>quantità in Kg</u>
San Giobbe	16.242
San Lorenzo	31.025
Zitelle	16.242
Contarini	<u>21.717</u>
TOTALE	85.226

**c) Noleggìo e lavaggio della biancheria piana ed effetti diversi Comunità Educativa per minori**

Comunità Educativa Pompeati – Cannaregio, 3352/A - Venezia

Lenzuolo singolo	pz. 1.040
Federa	pz. 520
Telo bagno spugna	pz. 1.040
Asciugamani viso	pz. 1.040
Canovacci	pz. 1.040

**d) Lavaggio della biancheria ed effetti di proprietà dell'Ente**

Nella biancheria ed effetti di proprietà dell'Ente sono comprese le divise del personale, le coperte, le tende e le "mutandine a rete" lavabili e riutilizzabili, che l'Ente acquista presso il fornitore di ausili per l'incontinenza

<u>Centri Servizi</u>	<u>quantità in Kg</u>
San Giobbe	2.280
San Lorenzo	4.210
Zitelle	2.515
Contarini	<u>6.753</u>
TOTALE	17.758

**e) sanificazione e sterilizzazione di materassi e cuscini di proprietà dell'Ente**

<u>Centro Servizi San Giobbe</u>	<u>quantità in pz.</u>
Materassi	pz. 60
Cuscini	pz. 60

<u>Centro Servizi San Lorenzo</u>	
Materassi	pz. 240
Cuscini	pz. 300

<u>Centro Servizi Zitelle</u>	
Materassi	pz. 22
Cuscini	pz. 27

<u>Centro Servizi Contarini</u>	
Materassi	pz. 402
Cuscini	pz. 261

Per quanto riguarda le caratteristiche generali dei tessuti, utilizzati per il confezionamento degli effetti forniti per il servizio di noleggio e lavaggio, di cui al presente articolo, lettera **a) e c) noleggio e lavaggio della biancheria piana ed effetti diversi**, le stesse dovranno corrispondere a quelle minime richieste dall'Ente in sede di gara (v. **allegato 1**) e alle schede tecniche presentate dalla ditta, che formeranno parte integrante del contratto di servizio.

In ogni caso gli effetti forniti a noleggio, per l'espletamento del servizio, dovranno:

- essere conformi alla campionatura presentata in sede di gara;

- non risultare strappati o bucati e non presentare vistosi rammendi. La riparazione dei capi a noleggio è quindi consentita solo se non contrasta con la funzionalità e il decoro degli stessi. I capi che si trovassero nelle condizioni evidenziate dovranno essere tempestivamente sostituiti, a semplice richiesta della Direzione della struttura

### **Art. 2.3. – Qualità e finalità del servizio – dotazione iniziale**

L'Ente intende garantire ai propri ospiti un servizio di buona qualità, (anche con riferimento alla qualità dei tessuti utilizzati) con cambi di biancheria rapportati alla necessità delle strutture. La ditta aggiudicataria dovrà quindi mettere a disposizione dell'Ente una quantità di effetti sufficienti a mantenere un adeguato livello qualitativo del servizio durante tutta la vigenza contrattuale. Il servizio reso dovrà essere quantitativamente e qualitativamente adeguato nelle modalità di esecuzione delle varie operazioni (ritiro/consegna), nel rispetto dei tempi, delle procedure richieste e proposte, delle garanzie igienico-sanitarie, nonché della continuità del servizio. La ditta dovrà mantenere, presso i locali guardaroba delle singole strutture scorte di biancheria tali da assicurare: l'approvvigionamento nelle giornate festive;

la copertura di eventuali emergenze e difficoltà dovute a scioperi o a cause di forza maggiore.

Almeno sette giorni prima dell'avvio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà fornire, a titolo gratuito, alle strutture indicate, le dotazioni iniziali (necessità presunte per dieci giorni) suddivise per singolo effetto di biancheria piana (oggetto di noleggio), come riportato nell'**allegato 2**) al presente capitolato.

Le dotazioni iniziali dovranno essere garantite dalla ditta aggiudicataria alla data di inizio del servizio, mantenute e reintegrate (per quantità e qualità) per tutta la durata del contratto.

### **art. 2.4 – Trattamento della biancheria**

La lavatura, la stiratura ed il rammendo della biancheria e delle divise dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicataria con ogni cura ed a perfetta regola d'arte in modo che la biancheria venga consegnata in perfetto stato – lavata, asciugata, stirata e confezionata, pronta per l'uso.

Il lavaggio dovrà essere eseguito attraverso procedure e fasi, in tempi e numero tali da ottimizzare il risultato finale, con l'impiego di attrezzature, metodi di lavaggio e prodotti atti ad ottenere una corretta tecnica che salvaguardi anche dall'usura chimica, fisica e meccanica gli effetti lavati.

Dovranno quindi essere previste tecniche di lavaggio “dedicate” e diversificate in base:

- al carico di sporco organico degli effetti;
- alla composizione del tessuto;
- alla tipologia dell'effetto;

- alla loro destinazione.

Il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia o di ombreggiatura. La biancheria macchiata da materiale organico o da prodotti medicamentosi deve essere lavata fino alla completa rimozione delle macchie ed in caso contrario deve essere sostituita dalla ditta;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono essere responsabili di allergie ed irritazioni;
- una chiara reazione neutra o leggermente acida al tornasole;
- l'eliminazione degli odori ed assicurare un profumo di pulito;
- una asciugatura perfetta – l'umidità igroscopica non deve superare il 4% in quanto un tasso di umidità superiore può essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori durante lo stoccaggio;
- un bianco perfetto (ai capi non colorati) e un colore vivo (a quelli colorati)

Gli effetti consegnati puliti dovranno essere privi di qualsiasi elemento estraneo (peli, capelli, ecc.), completi di tutti gli accessori: bottoni, cerniere, fettucce, ecc.

### **Disinfezione**

Tutta la biancheria utilizzata nelle strutture nell'ambito dell'appalto di cui al presente capitolo, che dovesse risultare infetta o presunta tale, anche su specifica segnalazione del Direttore dell'esecuzione, prima di subire qualsiasi ulteriore trattamento deve essere sottoposta, a cura della ditta appaltatrice ad una accurata disinfezione, per garantirne la completa decontaminazione.

La disinfezione potrà avvenire o in apposita autoclave o attraverso un trattamento di lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni (temperatura, sostanze chimiche). In tal caso la disinfezione dovrà essere effettuata separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale e in ambiente separato dalle restanti aree di trattamento.

In caso di particolari patologie infettive la movimentazione e il trattamento dei capi di biancheria interessati dovranno rispettare le prescrizioni impartite dai competenti servizi dell'Azienda ULSS.

### **Sanificazione dei materassi e cuscini**

Per i materassi ed i cuscini di proprietà dell'Ente, si richiede, tenuto conto della loro composizione - poliuretano, poliestere – un trattamento di sanificazione e disinfezione. Nella gestione del servizio viene richiesto lo smontaggio delle fodere, il lavaggio e l'asciugatura delle stesse, la sanificazione/disinfezione delle imbottiture di materassi e cuscini, e il riassetto dei



medesimi. Sia per i materassi che per i cuscini dovrà essere garantita la sostituzione della fodera nel caso che la stessa risultasse usurata.

### **Capi delicati**

Le coperte in lana ed in sintetico, le tende, il vestiario degli ospiti in lana ed altre fibre delicate ed in generale tutti i capi delicati devono essere lavati con cicli idonei e sistemi di lavaggio tali da non rovinare in nessun modo il capo – ad umido ed a secco o con temperature diverse a seconda del tipo di tessuto e del colore - con piena responsabilità della ditta in relazione alla divisione dei capi ed alla tecnica di lavaggio prescelta.

La ditta aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile dei soli danni subiti dai capi delicati a causa della loro vetustà; in tutti gli altri casi sarà tenuta al risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 2.5 - Modalità di effettuazione del servizio.**

Il servizio reso dalla ditta e precisato all'art. 2.1, dovrà comprendere:

- il ritiro della biancheria sporca dai punti di raccolta indicati dalle Direzioni dei Centri Servizi;
- il trasporto di andata e ritorno dalle strutture IRE alla lavanderia e viceversa;
- la riconsegna dei capi puliti in confezioni di polietilene trasparente traforato e termosaldato, presso il servizio guardaroba delle strutture;
- l'etichettatura di tutta la biancheria di proprietà degli ospiti e dell'Ente (divise del personale, coperte, tende, etc.), mediante apposizione di idoneo "codice a barre", che consenta la rintracciabilità del capo, da parte delle strutture, in tutte le fasi di lavorazione. L'etichettatura di tutta la biancheria di proprietà degli ospiti, priva di etichettatura al momento della presa in carico del servizio, nonché della biancheria di proprietà dell'Ente, dovrà essere resa a cura e spese della ditta aggiudicataria con proprio personale, presso le singole strutture di riferimento. La ditta dovrà provvedere, nel corso dell'appalto, ad etichettare la biancheria di proprietà degli ospiti che verranno accolti presso le strutture come pure la biancheria di proprietà dell'Ente (in caso di nuove assunzioni o di sostituzione/reintegro di nuova biancheria).

Per il ritiro della biancheria sporca la ditta dovrà provvedere alla fornitura di

- idonei sacchi, diversamente colorati per tipologia di biancheria: biancheria a noleggio (biancheria piana), biancheria a noleggio (ad uso cucina), divise del personale, biancheria di proprietà dell'Ente (coperte e tende);
- sacchi in tessuto colorato (n. 6 sacchi per cad. ospite), con l'etichettatura nominativa di ciascun ospite e apposizione di idoneo "codice a barre"

- idonei sacchi traforati per il lavaggio delle “mutandine a rete” di proprietà dell’Ente ed acquistate presso l’attuale fornitore di prodotti monouso;

La riconsegna della biancheria pulita dovrà avvenire in confezioni contenenti un numero max di 10 capi e in modo distinto tra biancheria piana a noleggio, biancheria di proprietà dell’Ente, biancheria degli ospiti.

La riconsegna della biancheria pulita di proprietà dell’Ente, in confezioni distinte dalla biancheria a noleggio, dovrà essere suddivisa per tipologia, come di seguito indicato:

- coperte;
- tende;
- mutandine a rete;
- divise del personale;
- altro

Relativamente alla biancheria pulita di proprietà degli ospiti, la stessa contraddistinta come sopraindicato andrà inserita in sacchi di polietilene trasparente traforato e termosaldato (un sacco per ciascun ospite)

### **Ritiro, trasporto, riconsegna**

La ditta appaltatrice, tramite proprio personale, dovrà provvedere al ritiro della biancheria sporca ed alla consegna della biancheria pulita presso i locali indicati dalla Direzione di ogni singolo Centro Servizi. Il servizio dovrà essere effettuato con cadenza giornaliera dal lunedì al sabato compreso, o con altra cadenza stabilita in accordo con la Direzione della struttura in orari precedentemente concordati (escluso domeniche e festività infrasettimanali).

Dovrà in ogni caso essere garantito e mantenuto per tutta la durata del contratto, il deposito di biancheria necessaria per i Centri Servizi/strutture nei quantitativi indicati nell’Allegato 2 – Dotazioni iniziali.

La restituzione delle divise del personale pulite deve essere garantita entro il terzo giorno successivo a quello del ritiro delle divise sporche e, ugualmente, entro il terzo giorno successivo al ritiro, deve essere garantita la restituzione della biancheria di proprietà degli ospiti.

Il trasporto della biancheria sporca e pulita, compreso quello per via acqua da effettuare a cura e spesa della ditta aggiudicataria, dovrà avvenire con mezzi idonei ed igienicamente conformi al tipo di servizio ed alle disposizioni di legge vigenti. I mezzi utilizzati per il trasporto della biancheria sporca, prima di essere riutilizzati per il trasporto della biancheria pulita, dovranno essere soggetti a

disinfezione con uso di prodotti idonei. Non è ammesso il contemporaneo trasporto della biancheria sporca e pulita.

Al fine della effettuazione dei servizi in oggetto la ditta dovrà utilizzare propri contenitori carrellati. La ditta aggiudicataria solleva l'Ente da ogni rischio o danno che possa derivare, dalle operazioni di ritiro e consegna, alle persone incaricate del trasporto, nonché a terzi eventuali, posto che per patto espresso e sostanziale, la ditta aggiudicataria è completamente responsabile delle conseguenze delle operazioni di cui sopra e del rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia.

Per lo stoccaggio e il trasporto della biancheria sporca l'Impresa dovrà fornire, a ciascuna struttura, un numero adeguato di carrelli di tipo "roller". I carrelli "roller" contenenti i sacchi con la biancheria sporca, accuratamente chiusi a cura del personale dell'Ente, verranno trasportati, sempre a cura del personale dell'Ente, presso gli appositi punti di raccolta.

La biancheria pulita verrà consegnata direttamente, dal personale della ditta appaltatrice, presso i locali adibiti a guardaroba nelle singole strutture con le cadenze convenute.

Durante il periodo di validità del contratto l'I.R.E. potrà in relazione al manifestarsi di esigenze diverse, variare le frequenze della consegna e del ritiro, sospendere ed aggiungere sedi/punti di consegna/ritiro, sulla base di specifici accordi che saranno assunti tra le parti.

### **Contabilità di consegna e verifica qualitativa**

In sede di consegna della biancheria e del vestiario puliti il relativo documento di trasporto dovrà indicare il numero dei pezzi per la biancheria a noleggio e il peso in Kg, per la restante biancheria. I pesi annotati nelle bolle potranno essere verificati alla consegna – previa pesatura con bilance messe a disposizione dalla ditta, regolarmente collaudate, o con altri strumenti o dispositivi, presso le Sedi delle strutture.

Con separato documento di trasporto dovranno essere consegnati i materassi ed i cuscini il cui quantitativo sarà espresso solo in numero.

La verifica quantitativa e qualitativa della biancheria potrà avvenire al momento della consegna presso il Nucleo o del successivo utilizzo nel nucleo di assistenza stesso.

La biancheria non risultante in perfetto stato, a seguito della verifica del Coordinatore di Nucleo e/o dall'operatore socio sanitario, al momento dell'utilizzo, sarà contestata alla ditta, attraverso un apposito modello che verrà opportunamente predisposto dal Dirigente Area Servizi alla Persona e farà parte del contratto di servizio.

La ditta dovrà provvedere al reintegro della biancheria rifiutata con la prima consegna utile.

La biancheria di proprietà dell'Ente e degli ospiti, resa inservibile od impresentabile per negligenza, imperizia, errato trattamento di lavaggio, da parte della ditta aggiudicataria, verrà addebitata alla

ditta medesima, al costo che l'Ente dovrà sostenere per il suo reintegro. Allo stesso modo verrà addebitata alla ditta medesima, al costo che l'Ente dovrà sostenere per il suo reintegro, la biancheria di proprietà dell'Ente e degli ospiti, che risulterà smarrita, previo accertamento della effettiva responsabilità.

### **Art. 3.6 – Controlli dell'Ente**

L'Ente si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato ed a quelli dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta.

Al riguardo l'Ente potrà far analizzare in qualsiasi momento e a campione (tramite la comparazione con la campionatura di gara o attraverso prove effettuate da laboratori appositamente attrezzati) la biancheria consegnata e trattata, al fine di verificarne la conformità alle prestabilite specifiche.

Le spese per eventuali analisi qualitative saranno poste a carico della ditta aggiudicataria qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle previste, salvo il risarcimento del danno.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di richiedere indagini chimiche microbiologiche presso Istituti o laboratori riconosciuti per verificare l'assenza di microorganismi patogeni e di residui di lavorazione sugli effetti consegnati, con spesa a carico della ditta nel caso di esito positivo del controllo.

L'Ente inoltre potrà controllare, con idoneo preavviso, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione delle procedure di lavaggio, nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dalla ditta, direttamente presso gli stabilimenti utilizzati per l'erogazione dei servizi, al fine di accertare la corrispondenza alle clausole contrattuali e al progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara. La ditta appaltatrice si impegna a facilitare l'esercizio di tale facoltà, fornendo tutte le informazioni richieste e dando la più ampia disponibilità possibile.

### **Art. 3.7 – Controlli della ditta**

La ditta potrà effettuare controlli al fine di tutelare il proprio patrimonio di biancheria a noleggio. L'Ente si impegna a far sì che il proprio personale utilizzi in modo appropriato il materiale noleggiato, nonché ad effettuare appositi controlli concordati con la ditta stessa. Eventuali documentati ammanchi di biancheria dovranno essere contestati dalla ditta, per iscritto, alle Direzioni dei Centri Servizi e strutture entro il termine tassativo di giorni 7 (sette) dalla constatazione dell'ammanco da parte della ditta stessa; trascorso tale termine la ditta aggiudicataria non potrà più far valere nulla. Nel caso di accertamento di anomalie/ammanchi la ditta

aggiudicataria verrà rimborsata, per gli effetti mancanti, a seguito di apposita istruttoria tra l'Ente e referente della ditta sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla ditta per l'acquisto della biancheria oggetto di ammanco e/o dei prezzi di mercato.